



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 28 agosto 2024
Ris. Mun. 26.08.24, no. 380

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA PUBBLICA

Il Municipio di Arogno, richiamati gli artt. 107, 192 LOC, gli artt. 26 e 44 RALOC e gli artt. 93 e 115 del Regolamento comunale:

emana la seguente ordinanza:

Capitolo I: disposizioni generali

Art. 1 Scopo e applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità e le tasse per l'occupazione dell'area pubblica da parte di terzi per l'installazione di cantieri, uso temporaneo di zone adibite a posteggi per il deposito di materiali e macchinari, rispettivamente per richieste di privati con scopi analoghi o per altri scopi.

Art. 2 Concessioni

Spetta al Municipio autorizzare l'occupazione e l'utilizzo dell'area pubblica. La concessione è accordata a titolo provvisorio e può essere revocata in ogni momento a giudizio del Municipio per ragioni di polizia o di pubblico interesse.

La concessione non può in nessun caso essere ceduta a terzi.

Capitolo II: occupazione temporanea di area pubblica ed esecuzione di scavi su area pubblica

Art. 3 Procedura

3.1 Occupazione area pubblica

La domanda, in due copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

3.2 Esecuzione di scavi su area pubblica comunale

Per richieste di esecuzione scavi su area pubblica (strade, marciapiedi, posteggi, ecc.) con eventuale modifica o soppressione della segnaletica esistente oppure la posa di segnaletica stradale di cantiere provvisoria, la domanda, in due copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Le domande dovranno chiaramente indicare:

Le generalità del richiedente, il luogo, lo scopo e la durata dell'occupazione, nonché le dimensioni dell'area da occupare.

Art. 4 Autorizzazioni

¹Il beneficiario dell'autorizzazione, rispettivamente l'impresa, deve aver cura dell'area pubblica occupata e in particolare:

- Garantire la sicurezza verso terzi;
- Evitare situazioni indecorose;
- Evitare lo spargimento di materiale o liquami al di fuori dell'area occupata;
- Provvedere alle necessarie pulizie e ripristino di eventuali danni.

Al termine dell'occupazione deve essere richiesto un sopralluogo all'Ufficio tecnico comunale che si occuperà di costatare lo stato di riconsegna della superficie occupata.

²Per quanto concerne gli scavi su area pubblica, il ripristino della pavimentazione e della situazione quo ante è a carico del beneficiario dell'autorizzazione. Il Comune, tramite l'Ufficio tecnico, eseguirà un controllo dello stato dei lavori di ripristino entro 3 mesi dall'esecuzione. Dove e quando necessario, il Comune potrà eseguire a sua discrezione e insindacabilmente, la pavimentazione definitiva o ogni altra opera ritenuta adeguata, i cui costi saranno a carico del beneficiario dell'autorizzazione.

L'esecuzione di scavi su area pubblica non sottostà al pagamento della tassa di occupazione come da art. 6.

Art. 5 Notifica inizio e fine lavori

Il titolare dell'autorizzazione, rispettivamente l'impresa, è tenuto a notificare l'inizio e la fine effettivi dell'occupazione; eventuali necessarie modifiche sono da concordare tempestivamente con il servizio comunale competente.

Art. 6 Ammontare delle tasse

Le tasse applicate sono le seguenti:

- | | |
|--|---|
| ▪ Ogni mese o frazione di mese
Diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare al di sotto degli stessi | CHF 20.-/mq |
| ▪ Occupazione posteggio demarcato con limitazione o a pagamento | ½ giornata CHF 5.-
1 giornata CHF 10.- |
| ▪ Occupazione suolo pubblico per l'esercizio di commerci durevoli (all'anno)
(posa tavoli e arredo esercizi pubblici) | CHF 500.-/ max 30m2 |

Non sono possibili deroghe

Capitolo III: Disposizioni finali**Art. 7 Inconvenienti**

¹Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e/o veicolare dovessero richiedere particolari interventi o provvedimenti da parte del Comune, le relative spese sono a completo carico del titolare dell'autorizzazione.

²Eventuali danni all'area pubblica dopo l'occupazione sono a carico del titolare dell'autorizzazione ivi compresi il ripristino dello stato "quo ante", con esplicito richiamo all'art. 4 cpv. 2 della presente Ordinanza (facoltà del Comune di eseguire o far eseguire a propria discrezione e in ogni momento i lavori e gli interventi ritenuti necessari ai fini del ripristino dello stato quo ante).

³Il Comune non risponde per eventuali danni provocati a tubazioni, cavi e altre infrastrutture esistenti.

Art. 8 Altre tasse

Per quanto non stabilito dalla presente Ordinanza, fa stato il Regolamento comunale del Comune di Arogno, nonché altre specifiche Ordinanze.

Art. 9 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa.

²Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della LOC.

Art. 10 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni dei servizi amministrativi del Comune di Arogno è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC a partire dal 29 agosto 2024 per un periodo di 30 giorni, entra in vigore con effetto 1° ottobre 2024.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Sindaco
Emanuele Stauffer

PER IL MUNICIPIO



La Segretaria
Ilaria Wallimann